



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

# NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI  
GIUGNO 2024

---

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

---

## INFORMAZIONI UTILI – GIUGNO 2024

---



### IN EVIDENZA

- 
- Notizie in sintesi Pag. 2



### APPROFONDIMENTI

- 
- Dichiarazione precompilata 2024 Pag. 4
  - Trasparenza delle erogazioni pubbliche Pag. 5
  - Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio Pag. 6
  - Semplificazioni per i pagamenti dei tributi Pag. 7
  - Operatività e sospensione del registro dei titolari effettivi Pag. 8



### AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- 
- Diritto annuale Camera di Commercio 2024 Pag. 9
  - Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci Pag. 10
  - Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili Pag. 11



### NON SOLO IMPRESA

- 
- Movimenti transfrontalieri di denaro contante Pag. 12
  - Contribuzione Inps per ferie non godute Pag. 13



### AGEVOLAZIONI

- 
- Ecobonus mobilità sostenibile Pag. 14



### SCADENZARIO

- 
- Principali adempimenti mese di giugno 2024 Pag. 15


**IN EVIDENZA**
**NOTIZIE IN SINTESI**
**LETTERE DI COMPLIANCE**

- L'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti il risultato dei controlli automatizzati del modello dichiarativo del 2022, periodo d'imposta 2021, con invito a pagare le sanzioni per ritardo nei versamenti degli acconti del 2021, ma non ha tenuto conto delle proroghe introdotte e dei contenuti dei propri documenti di prassi. L'assistenza (Civis) ha risposto che le tardività, indicate nei detti avvisi, ma riguardanti i contributi previdenziali, non possono essere regolarizzate dall'ufficio che ha emesso gli stessi inviti. Questo il paradosso della lettera di compliance inviata ai contribuenti che non tiene conto di quanto ha previsto, a suo tempo, l'art. 9-ter D.L. 73/2021, il quale ha disposto, per i soggetti Ilsa e assimilati (contribuenti forfetari o partecipanti a società in regime di trasparenza fiscale e non) la proroga dei versamenti degli acconti del 2021 dal 30.07.2021 al 15.09.2021.

**LETTERE DI COMPLIANCE PER AIUTI NEL PERIODO D'IMPOSTA 2020**

- L'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'invio di comunicazioni di compliance per promuovere la correzione spontanea degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis che non sono stati indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d'imposta 2020, di cui è stata rifiutata l'iscrizione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura).

**RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON PIGNORAMENTO DELLE QUOTE SOCIETARIE**

- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) ha avviato una massiccia operazione di recupero dei crediti vantati dall'ente, mediante l'avvio di procedure esecutive.
- Per assicurare la tempestività e la certezza del recupero, AdeR sta facendo ricorso a modalità operative che, pur essendo previste tra le possibili azioni esperibili, difficilmente sono state attuate finora. Un esempio è quello delle procedure volte al pignoramento delle quote societarie possedute dal creditore inadempiente, anche in caso di solidarietà passiva con il debito sociale obbligato, come ulteriore azione volta al recupero delle morosità. Modalità di solito riservate alle azioni delle Procure o agli amministratori giudiziari.
- Il pignoramento delle quote societarie riveste il carattere di atto esecutivo, che consente all'AdeR di procedere al sequestro delle quote possedute dal debitore all'interno di una società di capitali. La procedura si attua in conformità di quanto previsto dal c.p.c. e dal D.P.R. 602/1973, che disciplinano le modalità di recupero coattivo dei crediti da parte di AdeR.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC**

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito ai propri uffici periferici indicazioni in merito alla definizione agevolata dei Pvc, ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. 218/1997, in vigore dal 30.04.2024.
- In relazione al perimetro di applicazione della nuova norma, le indicazioni precisano che l'effetto del nuovo istituto si estende anche ai contributi previdenziali per i quali la determinazione avviene nell'ambito della dichiarazione dei redditi. Da un punto di vista procedimentale, si sottolinea come, una volta espressa la volontà di definire in modo integrale il verbale notificato, la stessa non possa essere revocata. In questo contesto, inoltre, il momento dirimente ai fini della definizione è quello di notifica dell'atto e non quello di pagamento delle somme che, laddove non effettuato, è contestato mediante iscrizione a ruolo e con sanzione per omesso versamento.

**RIMBORSO DELL'IVA PAGATA NEL REGNO UNITO**

- A seguito di uno scambio di note diplomatiche, l'Italia e il Regno Unito hanno siglato il 7.02.2024 un accordo che consente il rimborso transfrontaliero dell'Iva pagata all'interno del proprio territorio dalle imprese stabilite nell'altro Paese. L'intesa ha effetto retroattivo alla data del 1.01.2021, data dalla quale il Regno Unito non fa più parte dell'Ue, quindi senza soluzione di continuità sostanziale. Il Regno Unito diventa così il 4° paese extracomunitario (dopo Svizzera, Norvegia e Israele) con il quale l'Italia ha stipulato accordi per il rimborso dell'Iva alle imprese.

**SCAMBIO AUTOMATICO DEI DATI**

- Con il D.M. Economia 2.05.2024 sono stati aggiornati gli elenchi delle giurisdizioni coinvolte nello scambio automatico di informazioni finanziarie previsto dal Common reporting standard. In particolare, nell'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, ossia gli Stati nei confronti dei quali l'Italia è obbligata a fornire i dati dei conti intrattenuti presso intermediari italiani da residenti in tali Paesi, si segnala l'uscita di Antigua e Barbuda e l'entrata di Aruba, Georgia, Saint Kitts e Nevis, Thailandia e Costa Rica.

**PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO**

- La Cassazione ha affermato che il principio della chiarezza non è subordinato a quello della correttezza: il documento contabile sull'esercizio economico serve non soltanto a misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche a fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., che ne disciplina la redazione. La chiarezza deve essere valutata per quel che indica il bilancio, al di là dei riscontri nella contabilità sociale. Se, quindi, il socio denuncia alcune poste come oscure o incomprensibili, in base al documento contabile e agli allegati, spetta alla società dimostrare il rispetto dei requisiti contestati.



## NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)

### **BANCAROTTA FRAUDOLENTA**

- La Cassazione, oltre a delineare gli elementi sintomatici per la qualifica di amministratore di fatto, ha chiarito che, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, anche un bene avente un valore irrisorio o esiguo, ove distaccato dal patrimonio sociale, senza riceverne alcun utile o corrispettivo, determina pur sempre un depauperamento del patrimonio sociale, rilevante ai fini del reato di bancarotta patrimoniale.

### **RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE LOCATO CON RIMBORSO O DETRAZIONE IVA**

- La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato l'equivalenza dei presupposti tra detrazione e rimborso dell'Iva assolta su lavori di ristrutturazione o manutenzione realizzati sull'immobile assunto in locazione, sempre che vi sia un nesso di strumentalità con l'attività svolta dal locatario, poiché entrambi i diritti sono volti a garantire il principio generale di neutralità che governa l'Iva.


**APPROFONDIMENTI**
**DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2024**

Dal 30.04.2024 sono online in modalità consultazione i modelli di dichiarazione precompilata predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Con il nuovo 730 semplificato il contribuente non dovrà più conoscere quadri, righe e codici, ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia". Dopo avere accettato o modificato i dati - operazioni che si potranno compiere dal 20.05.2024 - sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all'interno del modello. Altra novità di quest'anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall'Agenzia, anche in presenza di un sostituto d'imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30.09.2024; fino al 15.10.2024, invece, per chi presenta il modello Redditi.

**CONTENUTO DEI MODELLI**

- Tra i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024 si segnalano le spese sanitarie, i premi assicurativi, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi, i bonifici per ristrutturazioni e gli interessi sui mutui.
- Tra le novità, i dati relativi ai rimborsi per il "bonus vista", quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

**MOD. 730 SEMPLIFICATO**

- Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.
- Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (quelli utilizzati e non) all'interno di un'interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: "casa e altre proprietà", "famiglia", "lavoro", "altri redditi", "spese sostenute".
- Dopo che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20.05.2024), saranno riportate in automatico all'interno del modello.

**RIMBORSI E PAGAMENTI**

- Dal 2024 chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce "nessun sostituto" per chiedere di ricevere direttamente dall'Agenzia l'eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.
- L'opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l'F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l'F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

**TITOLARI DI PARTITA IVA**

- Dal 2024 anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.
- Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l'applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15.06.2024, al concordato preventivo.

**COME VISUALIZZARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE**

- Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns.
- Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all'invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell'Agenzia. In alternativa, inviando una Pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.
- Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- Da quest'anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ipvie e Ivafe).


**TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 73/2022 ha precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo. L'inosservanza dell'obbligo comporta non solo l'applicazione di sanzioni (più volte prorogate ma diventate operative dal 2024), ma anche la restituzione del beneficio ricevuto.

AMBITO APPLICATIVO	Ambito soggettivo	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese).
	Obbligo	<p>Publicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, <b>non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria</b>, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante <b>pubblicazione delle medesime informazioni</b> e importi, <b>entro il 30.06</b> di ogni anno, <b>su propri siti Internet</b>, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p>
CONTRIBUTI	Tipologia	<p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in <b>denaro</b> o in <b>natura</b> (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).</p>
	Esclusioni	<p>Sono <b>esclusi</b> dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (<b>agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni</b>).</p> <p>Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un <b>corrispettivo</b> per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.</p>
	Criterio di cassa	<p>La disposizione, <b>utilizzando l'espressione "effettivamente erogate"</b>, indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il <b>criterio per cassa</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il <b>vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto</b>.</li> <li>• Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è <b>fruito</b>.</li> </ul>



## RINVIO DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a **180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal **Notariato del Triveneto**, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile

### CLAUSOLA DELLO STATUTO<sup>1</sup>

Artt. 2364, c. 2  
e 2478-bis, c. 1  
C.C.

- Nello statuto deve essere prevista la **clausola** che stabilisce, quando particolari **esigenze** lo richiedono, la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il termine massimo di **180 giorni**, anziché entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- La clausola statutaria può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze **relative alla struttura e all'oggetto della società** che la giustificano, potendo limitarsi a fare un **riferimento generico a tali esigenze** che dovranno, però, **sussistere in concreto** nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà.

**Il differimento è sempre riconosciuto** in presenza di obbligo di **consolidamento del bilancio**.

### DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione deve riconoscere le particolari esigenze, che richiedono il differimento nell'approvazione del bilancio, con una **formale delibera** che preceda la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (**R.M. 13.03.1976, n. 10/503**).

La particolarità dell'oggetto sociale o della struttura sociale potrà comunque dare luogo al rinvio del termine di approvazione del bilancio per più esercizi consecutivi, costituendo un caso di rinvio "ricorrente", ogni qualvolta gli amministratori dovessero riscontrare il permanere delle condizioni particolari che rendono necessario tale rinvio.

Tali situazioni necessiteranno di una **verifica annuale, da parte dell'organo amministrativo**, circa il permanere delle condizioni che legittimano il maggiore termine di approvazione.

In tutti i casi suddetti sarà possibile rinviare l'approvazione, giustificando la proroga con il permanere della situazione di oggettiva difficoltà.

### RELAZIONE SULLA GESTIONE

o nota  
integrativa

- Gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione (art. 2364, c. 2, ultimo periodo c.c.).
- **Se la società redige il bilancio in forma abbreviata**, le indicazioni riguardanti i motivi del rinvio non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, **dovranno essere illustrate nella nota integrativa**.

Qualora gli amministratori omettano le indicazioni previste dalla legge e non motivino nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa il rinvio, non sarà inficiata la delibera di approvazione del bilancio, ma l'omissione comporta la **responsabilità degli amministratori** (art. 2392 c.c.) ovvero la loro revoca nel caso in cui il ritardo abbia provocato un danno per la società (art. 2383 c.c.).

### VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il differimento a **180 giorni** sarà menzionato nel **verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio**.

#### Nota<sup>1</sup>

**Le modifiche normative di carattere fiscale non rilevano quali esigenze per il differimento.** In questo senso, per esempio, la rivalutazione dei beni non appare legata né alla struttura né all'oggetto della società. Costituisce una deroga solo la modifica normativa che impatta in modo sostanziale sulla determinazione delle imposte quando l'organizzazione amministrativa non è idonea a fare fronte alle nuove esigenze.



## SEMPLIFICAZIONI PER I PAGAMENTI DEI TRIBUTI

Il D.Lgs. 11/2024 ("Decreto Adempimenti") contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi dettati dalla L. 9.08.2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale». In particolare, il decreto in questione recepisce le disposizioni di cui all'art. 16, c. 12 della legge delega, finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari - anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali - diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Di seguito si schematizzano gli interventi in tema di semplificazione **dei pagamenti riguardanti gli acconti e i saldi d'imposta**.

### PAGAMENTI RATEALI ACCONTO E SALDO

- **A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:
  - il **differimento, dal mese di novembre al 16.12**, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
  - l'individuazione, per tutti i contribuenti, di un'unica data di scadenza, corrispondente al **giorno 16 di ogni mese**, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
- Conseguentemente, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento.
- A tal fine, **rileva la compilazione, nel modello di versamento F24, degli appositi campi concernenti la "rateazione"**, dove indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento sia il numero di rate prescelto.

### ASPETTI OPERATIVI

- **Le rate mensili, di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi**, sono versate da tutti i contribuenti, indipendentemente dalla titolarità della partita Iva:
  - **entro il giorno 16 di ciascun mese;**
  - **purché il piano di rateazione si completi entro il 16.12** relativo all'anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.

Scadenza rateazione Irpef periodo d'imposta 2023

- 1<sup>a</sup> rata: 01.07.2024.
- 2<sup>a</sup> rata: 16.07.2024.
- 3<sup>a</sup> rata: 20.08.2024.
- 4<sup>a</sup> rata: 16.09.2024.
- 5<sup>a</sup> rata: 16.10.2024.
- 6<sup>a</sup> rata: 18.11.2024.
- 7<sup>a</sup> rata: 16.12.2024.

### VERSAMENTI MINIMI IVA E RITENUTE

- Sono semplificati gli adempimenti dei soggetti passivi Iva e dei sostituti d'imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo. Tali previsioni, in particolare, **ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:**
  - **alla liquidazione periodica dell'Iva;**
  - **alle ritenute sui redditi** di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

- **Ai fini Iva** si prevede, per i soggetti che liquidano l'imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, **l'innalzamento a € 100** - in luogo di € 25,82 - dell'importo minimo dell'Iva periodica dovuta che deve essere versato.
- **Se l'Iva periodica non supera € 100**, può essere versata insieme all'Iva dovuta relativa al mese o trimestre successivo, incrementato in maniera corrispondente.
- **Stessa previsione per i sostituti d'imposta** con riferimento ai compensi di lavoro autonomo e altri compensi da questi corrisposti, alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
- **La regola vale per gli importi erogati a partire da gennaio 2024:** l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, se non superiore a € 100, possono essere versate insieme a quelle del mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, **ovvero non oltre il 16.12 dello stesso anno**, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di € 100<sup>1</sup>.

### Nota<sup>1</sup>

- È prevista un'eccezione per il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre, da effettuare entro il 16.01 dell'anno successivo, indipendentemente dal suo ammontare.
- Lo slittamento dei versamenti al 16.12, se di importo complessivo non superiore a € 100, può riguardare, pertanto, solo le ritenute operate dai sostituti d'imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno; le predette ritenute dovranno, quindi, essere versate entro il 16.12 insieme alle ritenute operate sui compensi corrisposti nel mese di novembre.





## OPERATIVITÀ E SOSPENSIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Dopo l'ordinanza 7.12.2023, che ha determinato la sospensione dell'operatività del Registro dei Titolari effettivi e dei provvedimenti ad essa connessi, il TAR Lazio si è pronunciato nel merito, il 9.04.2024, ricorsi presentati da diverse Associazioni di fiduciarie avverso il D. Mimit 29.09.2023 e atti ad esso connessi. Con le 6 sentenze emesse ad aprile 2024, sono stati respinti i ricorsi presentati dalle diverse Associazioni di fiduciarie; pertanto, il termine, che separava dall'ultimo giorno utile per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 21 D. Lgs. 231/2007, sembrava dovesse riprendere a decorrere. **Unioncamere ha infatti diffuso il manuale operativo per la richiesta di accreditamento.** Tuttavia, con ordinanza n. 3533/2024, il Consiglio di Stato ha nuovamente sospeso l'operatività del Registro dei Titolari effettivi. Pertanto, almeno fino all'udienza di merito dell'appello, fissata per il 19.09.2024, tutti gli adempimenti (ma anche l'esecuzione di ogni richiesta inoltrata ai Registri delle Imprese) risultano sospesi.

### ORDINANZA TAR LAZIO N. 8083/2023

A seguito della presentazione dei ricorsi da parte di diverse Associazioni di fiduciarie, il TAR Lazio ha sospeso l'operatività del Decreto MIMIT 29.09.2023, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva" e degli atti connessi, fissando l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso, in data 27.03.2024.

### AMPIEZZA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Nonostante le questioni appellate dalle Associazioni di fiduciarie abbiano riguardato temi circoscritti alla sezione "speciale" istituita presso i singoli Registri delle Imprese, il provvedimento di sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi ha interessato entrambe le sezioni dei Registri delle Imprese: "autonoma" e "speciale".

### RIPRESA DEI TERMINI DOPO LA CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL 9.04.2024

- Il TAR Lazio, il 9.04.2024, con la pubblicazione di 6 decisioni ha respinto tutti i motivi dei ricorsi che, nel mese di dicembre 2023, avevano indotto alla decisione di sospendere l'adempimento, il cui termine finale, era stato fissato inizialmente per l'11.12.2023.
- Pertanto, si è riavviata l'operatività del Registro dei Titolari effettivi, per cui, riprendendo il giorno della decorrenza sospesa, la scadenza è giunta alla data dell'**11.04.2024**.

### EFFETTI DELLA CESSATA SOSPENSIONE DEL REGISTRO DEL 9.04.2024

La ripresa dell'operatività ha comportato che la prima comunicazione di implementazione dei nominativi dei titolari effettivi ai Registri delle Imprese, doveva avvenire entro l'11.04.2024. Stante la valenza generale degli effetti della sospensione, la scadenza dell'11.04.2024 si è dovuta rispettare anche per tutte le comunicazioni che nel frattempo erano dovute, per le costituzioni e/o variazioni dei soggetti titolari effettivi, che, ordinariamente, si sarebbero dovute effettuare entro 30 giorni dall'accadimento.

### EFFETTI RIPRESA DEI TERMINI E ULTERIORE SOSPENSIONE DEL 17.05.2024

- Tutti i termini sospesi sulla base dell'ordinanza n. 8083/2023 del TAR Lazio hanno ripreso a decorrere dal 12.04.2024, ma fino al 16.05.2024 (in quanto il 17.05.2024 è avvenuta la pubblicazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3533/2024, che ne ha statuito una nuova sospensione).
- Alla luce di quest'ultimo provvedimento, il periodo in cui, al momento, è stata vigente l'operatività del Registro dei Titolari effettivi è di 35 giorni (dal 12.04.2024 al 16.05.2024).

### MOTIVAZIONI SOSPENSIONE ACCORDATA DAL CONSIGLIO DI STATO

In merito alle sollevate violazioni degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE rispetto della vita privata e della vita familiare/protezione dei dati di carattere personale (violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali della UE: libertà di stabilimento e circolazione; violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali della UE: uguaglianza del diritto a una buona amministrazione), il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, stante, tra l'altro, la particolare complessità ed esigenze di approfondimento delle questioni sollevate, ha deciso di accogliere l'istanza cautelare (ricorso n. 3533/2024), e per l'effetto, di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.

### RICEZIONE COMUNICAZIONI DA PARTE DEI REGISTRI IMPRESE NEL PERIODO DELLA 1ª SOSPENSIONE

Durante il primo periodo di sospensione dell'operatività del Registro dei Titolari effettivi, i portali dei Registri delle Imprese sono comunque rimasti aperti per la ricezione delle comunicazioni.

### SANZIONI

- L'omessa comunicazione al Registro delle Imprese dei dati e informazioni dovute circa i Titolari effettivi è punito, ai sensi dell'art. 2630 cxc., con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra **€ 103 e € 1.032**. Qualora la comunicazione sia effettuata entro 30 giorni dal termine di scadenza, la predetta sanzione è **ridotta a 1/3** (€ 34,33).
- Qualora la violazione sia accertata dalla C.C.I.A.A. competente, si ritiene applicabile l'art. 16 L. 24.11.1981, n. 689, che prevede l'ammissione del pagamento in misura ridotta se si provvede al pagamento **entro 60 giorni** dalla notificazione degli estremi della violazione. Dato che tale misura è pari a 1/3 del massimo (€ 344,00) o se più favorevole - dato la previsione del minimo edittale - pari al doppio di quest'ultimo (€ 206), si ritiene sia applicabile quest'ultimo importo, maggiorato delle spese del procedimento.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2024

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 20.12.2023, n. 383421, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2024, che rimangono invariate rispetto al 2023. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il D.M. 28.02.2023 ha autorizzato l'incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE

- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative
- Consorzi

Imprese già iscritte					Imprese di nuova iscrizione
Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente					
	Da €	a €	Misure fisse e aliquote - da ridurre del 50%		
	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
1	100.000,01	250.000,00	0,015%	(+)	
2	250.000,01	500.000,00	0,013%	(+)	
3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%	(+)	
4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	(+)	
5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	(+)	
6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	(+)	
7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)	

**Importo totale:** somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.**

Riduzione del 50% per il 2024

**La misura prevista per la prima fascia di fatturato**, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è **soggetta**, a conclusione del calcolo, **alla riduzione complessiva del 50%**; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€ 100,00** (U.L. € 20,00).

Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Società semplice non agricola.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Società tra avvocati.	
Società semplice agricola <sup>1</sup> .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)
Soggetti iscritti al Rea.	€ 15,00

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE /ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE.	€ 44,00 (U.L. € 8,80) <sup>2</sup>

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.

€ 55,00

SEDI SECONDARIE

**PER LE SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO OCCORRE VERSARE, PER CIASCUNA DI ESSE, ALLA CAMERA DI COMMERCIO NEL CUI TERRITORIO SONO UBICATE TALI SEDI, UN DIRITTO ANNUALE PARI A € 55,00.**

- Note**
1. Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".
  2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.



## VERBALE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O RISERVE AI SOCI

L'art. 2433 c.c., intitolato "Distribuzione degli utili ai soci", detta l'iter da seguire per procedere alla distribuzione degli utili conseguiti da una società di capitali. Essa avviene a seguito dell'approvazione da parte dei soci di un apposito verbale assembleare. La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili è soggetta all'obbligo della registrazione e sconta l'imposta di registro nella misura fissa. Tale delibera di distribuzione di utili deve essere riportata sul libro delle assemblee dei soci. La distribuzione degli utili è regolata dall'art. 27, cc. 1 e 5 del D.P.R. 600/1973. Si ricorda che il termine per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell'atto, a seguito di una modifica all'art. 13 D.P.R. 131/1986 entrata in vigore il 22.06.2022.

<b>DISTRIBUZIONE DI UTILI</b>	La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio.	Verbale di approvazione del bilancio, con distribuzione di utili d'esercizio.
	La distribuzione di utili rientra fra gli atti disciplinati dall'art. 4, c. 1, lett. d) Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, relativo alle assegnazioni fatte ai soci.	
<b>IMPOSTA DI REGISTRO</b>	<b>Assegnazione ai soci di utili in denaro</b>	Alle assegnazioni ai soci, associati o partecipanti, se soggette all'Iva o aventi per oggetto utili in denaro, si applica l'imposta di registro nella <b>misura fissa (€ 200)</b> .
	<b>Altre assegnazioni</b>	In ogni altro caso, si applicano le stesse aliquote previste per i conferimenti, in relazione alla diversa natura dei beni.
<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>Registrazione entro 30 giorni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili: <ul style="list-style-type: none"> <li>è soggetta all'obbligo della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;</li> <li>sconta l'imposta di registro nella misura fissa.</li> </ul> </li> <li>Il bilancio d'esercizio, corredato della delibera di distribuzione di utili contestualmente all'approvazione del bilancio, dell'eventuale nota integrativa e delle eventuali altre relazioni, è soggetto all'obbligo di deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese nel termine ultimo di <b>30 giorni decorrenti dalla data del verbale</b>.</li> <li>Il <b>verbale di assemblea contenente una distribuzione di utili deve essere necessariamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate prima della sua presentazione al Registro delle Imprese</b>.</li> </ul>
	<b>Versamento imposta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'imposta di registro deve essere versata utilizzando il modello F24, sezione erario, indicando i seguenti <b>codici tributo (Ris. Ag. Entrate n. 9/E/2020)</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>1550 "Atti privati - imposta di registro";</li> <li>1551 "Atti privati - sanzione imposta di registro";</li> <li>1552 "Atti privati - imposta di bollo";</li> <li>1553 "Atti privati - sanzione imposta di bollo - Ravvedimento";</li> <li>1554 "Atti privati - interessi".</li> </ul> </li> </ul>
<b>TASSAZIONE DEI DIVIDENDI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per le distribuzioni di utili deliberate dal 1.01.2018 al <b>31.12.2022</b> si applicano le regole precedenti (regime transitorio).</li> <li>Di conseguenza, per gli utili <b>maturati sino all'esercizio 2017</b> si applica: <ul style="list-style-type: none"> <li>tassazione progressiva Irpef sul <b>40%</b> dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31.12.2007 (periodo in cui l'aliquota Ires era al 33%);</li> <li>tassazione progressiva Irpef sul <b>49,72%</b> dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31.12.2016 (periodo in cui l'aliquota Ires era al 27,50%);</li> <li>tassazione progressiva Irpef sul <b>58,14%</b> dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31.12.2017 (periodo attuale in cui l'aliquota Ires è fissata al 24%).</li> </ul> </li> <li>A partire dall'esercizio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta, pari al <b>26%</b>, ai soci titolari di partecipazioni sia qualificate sia non qualificate, al verificarsi della distribuzione di utili <b>maturati successivamente all'anno 2017</b>.</li> </ul>	



## ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

### MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le opportune contromisure.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

- Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza.

1. La perdita di continuità aziendale riguarda la incapacità dell'impresa di continuare a operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
2. La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
3. L'insolvenza riguarda l'incapacità del debitore ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni.

- A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa:
  - nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio, aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti);
  - nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

### ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve:
  - istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
  - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

#### Obblighi

- L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

### LISTA DI CONTROLLO

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

#### • Sulla piattaforma sono disponibili:

- una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  - un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal D.M. Giustizia 28.09.2021 aggiornato dal D.M. 21.03.2023.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa presumere l'esistenza della crisi.



NON SOLO IMPRESA

## MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI DENARO CONTANTE

Le misure di cui al D.Lgs. 195/2008 sono dirette a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite, nonché a coordinare la disciplina recata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa di cui al D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, al fine di istituire un adeguato **sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante**. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità Europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari. L'Agenzia delle Dogane, **con circolare n. 12/D/2024, ha predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell'Unione Europea o verso quelli non unionali.**

### SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti<sup>1</sup> che entrano o escono dal territorio dello Stato.

Trasportando al seguito **denaro contante** per un importo **pari o superiore a € 10.000,00**.

### OGGETTO DICHIARAZIONE

Denaro contante

- Banconote e monete metalliche aventi corso legale.
- Strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore, quali traveller's cheque.
- Strumenti negoziabili compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna.
- Strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamenti, firmati ma privi del nome del beneficiario.
- Monete con un tenore in oro di almeno il 90%; lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.
- Il cd. oro da investimento<sup>2</sup> e le monete non aventi corso legale non sono soggetti agli obblighi dichiarativi (valutari).
- L'obbligo non si applica ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. **che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**
- Sebbene le carte prepagate siano incluse nella definizione unionale di denaro contante, non vi è obbligo di dichiararle.

### DICHIARAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

I soggetti obbligati devono redigere una dichiarazione su apposito modello (allegato al D.Lgs. 195/2008).

**Trasmissione telematica**, conservando copia della dichiarazione e numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale (da recare al seguito).

**Prima dell'attraversamento della frontiera.**

**Consegna in forma scritta**, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento.

**Al momento del passaggio della frontiera.**

### TRASFERIMENTI EFFETTUATI MEDIANTE PLICO POSTALE

- L'obbligo si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante **plico postale o equivalente**.
- La dichiarazione, redatta in conformità al modello previsto, è consegnata a Poste Italiane S.p.a. o ai fornitori di servizi postali, ai sensi del D.Lgs. 22.07.1999, n. 261, **all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento.**
- Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.

Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali che ricevono la ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Dogane, per via telematica, entro 7 giorni.

### Note

- <sup>(1)</sup> L'obbligo di dichiarare il denaro contante all'atto dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale o dall'UE si applica a "qualunque persona fisica", quindi anche al soggetto minorenni, per il tramite del suo rappresentante legale. Nel caso in cui il portatore maggiorenne reca con sé un importo maggiore o uguale a € 10.000, affermando che una parte è riferibile a un soggetto minore da egli accompagnato, lo stesso deve compilare la dichiarazione valutaria indicando sé stesso come portatore e riportando, nelle caselle relative, il minore proprietario della somma secondo le rispettive appartenenze.
- <sup>(2)</sup> In relazione alle movimentazioni unionali o extra unionali di oro, deve farsi riferimento alle disposizioni della L. 7/2000 e del Provvedimento UIC (ora UIF) 14.07.2000, che prevedono **l'obbligo di dichiarare alla UIF le operazioni in oro nonchè i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro di valore pari o superiore a € 12.500,00.**



## CONTRIBUZIONE INPS PER FERIE NON GODUTE

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e confermato dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003.  
È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.  
Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).  
Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.  
In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

<p><b>MOMENTO IMPOSITIVO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In presenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>previsione legale o contrattuale</b> (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie; <i>oppure</i></li> <li>- <b>pattuizioni individuali</b>.</li> </ul> </li> </ul>	<p>La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il <b>termine indicato nella norma di riferimento</b>.</p>
<p><b>MODALITÀ DI VERSAMENTO</b></p>	<p>L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di <b>competenza</b>, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.</p>	<p>L'azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.</p> <p>L'azienda dovrà <b>recuperare la contribuzione, già versata alla scadenza del 18° mese</b>, anticipata per conto del lavoratore.</p>
<p><b>MODALITÀ DI RECUPERO</b></p>	<p>Ferie arretrate fruitte successivamente al mese di versamento dei contributi.</p>	<p>Recupero contributivo tramite UniEmens.</p>
<p><b>R.O.L. ED EX FESTIVITÀ</b></p>	<p>Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.</li> <li>• Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, <b>entro il giorno 16 del mese successivo</b> a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.</li> </ul>	


**AGEVOLAZIONI**
**ECOBONUS MOBILITÀ SOSTENIBILE**

L'ecobonus automotive è la misura promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per favorire l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni. Il contributo è riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto.

**BENEFICIARI**

- L'incentivo può essere richiesto dalle persone fisiche che, dal 1.01 al 31.12.2024, acquistano in Italia, anche in leasing finanziario, auto, motocicli e ciclomotori **mantenendo la proprietà per almeno 12 mesi**.
- Sono ammessi i seguenti veicoli:
  - M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:
    - nuovi di fabbrica;
    - con emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 135 g/km;
    - classe Euro 6 o superiore;
    - con prezzo di listino compresi optional (Iva esclusa) non superiore a:
      - ◆ € 35.000 per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO<sub>2</sub>;
      - ◆ € 45.000 per la fascia 21-60 g/km di CO<sub>2</sub>;
  - le, da L1e a L7e, ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote senza limiti di potenza:
    - nuovi di fabbrica;
    - elettrici o non elettrici;
    - non elettrici di classe Euro non inferiore a 5.
- Ai contributi previsti per la categoria Le dalla L.178/2020 possono accedere anche le persone giuridiche e non è previsto il vincolo del mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi.
- Inoltre, può essere richiesto anche dalle persone giuridiche che, dal 1.01 al 31.12.2024 acquistano in Italia veicoli anche in **leasing finanziario** con obbligo di impiego in car sharing con finalità commerciali e mantenimento della proprietà del veicolo **per almeno 24 mesi**.
- Sono ammesse anche le persone giuridiche che, dal 1.01 al 31.12.2024, acquistano auto (veicoli M1) con emissioni fino a 60 g/km CO<sub>2</sub> con finalità di autonoleggio diverso dal car sharing. In questo caso l'obbligo di mantenimento della proprietà e della finalità di utilizzo è di 12 mesi.
- Sono ammessi i seguenti veicoli:
  - M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:
    - nuovi di fabbrica;
    - con emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 60 g/km;
    - classe Euro 6 o superiore;
    - con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a:
      - ◆ € 35.000 per la fascia 0-20 g/km di CO<sub>2</sub>;
      - ◆ € 45.000 per la fascia 21-60 g/km di CO<sub>2</sub>.
- Sono ammesse le PMI, comprese le persone giuridiche, che dal 1.01 al 31.12.2024 acquistano in Italia, veicoli commerciali (categoria N1 e N2), anche in leasing finanziario, destinati al trasporto di merci:
  - nuovi di fabbrica;
  - dotati di Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 t per la categoria N1 e non superiore a 12 t per la categoria N2;
  - elettrici.

**AGEVOLAZIONE**

- L'agevolazione consiste in un contributo, concesso per categoria di veicoli, come di seguito riportato.

Veicoli di categoria M1		
Livello di emissioni g/Km CO <sub>2</sub>	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4	Senza rottamazione
0-20	€ 5.000	€ 3.000
21-60	€ 4.000	€ 2.000
61-135	€ 2.000	ND

Veicoli di categoria M1 per autonoleggio		
Livello di emissioni g/Km CO <sub>2</sub>	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4	Senza rottamazione
0-20	€ 2.500	€ 1.500
21-60	€ 2.000	€ 1.000

Veicoli di categoria N1 e N2		
Massa totale a terra (t)	N1	N2
0-1,5	€ 4.000	ND
1,51-3,5	€ 6.000	ND
3,51-7	ND	€ 12.000
7,1-12	ND	€ 14.000

Veicoli di categoria Le		
Alimentazione	Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3	Senza rottamazione
Elettrica	40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 4.000.	30% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 3.000 (Iva esclusa).
Non elettrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 2.500.</li> <li>• È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.</li> </ul>	ND




**SCADENZARIO**
**PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2024**

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 3 giugno	Imposte dirette	<b>Dichiarazione precompilata</b> - Entro il 3.06.2024 è possibile inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU. Entro tale data è anche possibile inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato.
	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
Sabato 15 giugno	Concordato preventivo biennale	<b>Adesione</b> - Entro il 15.06.2024 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il software per l'acquisizione dei dati necessari alla formulazione della proposta di concordato. In particolare, dal 15.06.2024 sul portale della dichiarazione precompilata sarà disponibile la funzionalità per l'accesso al concordato preventivo presentando il modello Redditi dopo avere compilato gli appositi campi del quadro LM.
	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, in regime ex art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Domenica <sup>1</sup> 16 giugno	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2024.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).





## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2024 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
<b>Domenica<sup>1</sup> 16 giugno (segue)</b>	<b>IMU</b>	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1 <sup>a</sup> o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2024, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2023 e della 1 <sup>a</sup> rata 2024.
	<b>Inps</b>	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. <b>Agricoltura</b> - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4 <sup>o</sup> trimestre 2023.
	<b>Ragionieri commercialisti</b>	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 3 <sup>a</sup> rata dei contributi minimi e di maternità per il 2024.
<b>Giovedì 20 giugno</b>	<b>Imposte sui redditi</b>	<b>Dichiarazione precompilata</b> - Ultimo giorno utile per l'annullamento del 730 e del modello Redditi correttivo del 730 inviato tramite l'applicativo web.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
<b>Martedì 25 giugno</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intra-comunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Venerdì 28 giugno</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Approvazione</b> - Termine ultimo per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
<b>Sabato 29 giugno</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Modello 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.
<b>Domenica<sup>1</sup> 30 giugno</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Modello Redditi 2024</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del 1 <sup>o</sup> acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2024) <sup>2</sup> o della 1 <sup>a</sup> rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, senza maggiorazione.
		<b>Irap 2024</b> - Termine di versamento del saldo 2023 e del 1 <sup>o</sup> acconto 2024 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione <sup>2</sup> .
		<b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 <sup>a</sup> rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2023 e di 1 <sup>o</sup> acconto 2024, senza maggiorazione.
		<b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
		<b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2023 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		<b>Modello Redditi 2024 PF</b> - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2024 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2023 al 28.02.2024.
<b>Ritenute condominio</b> - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).		


**PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2024 (SEGUE)**

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica <sup>1</sup> 30 giugno (segue)	Cedolare secca	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
	Isa	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Immobili all'estero	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	<b>Imposta sostitutiva</b> - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Diritto annuale CCIAA	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta di bollo	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3 <sup>a</sup> rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	IMU	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2023 (D.M. 24.04.2024).
Rivalutazione terreni e partecipazioni	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 1 <sup>a</sup> rata e di redazione della perizia in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 (L. 213/2023).	
Estromissione immobili strumentali	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del 40% dell'imposta sostitutiva per chi ha effettuato l'estromissione degli immobili strumentali dal 1.01.2023 al 31.05.2023 (art. 1, c. 106 L. 197/2022).	
Cripto-attività	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento della 2 <sup>a</sup> rata dell'imposta sostitutiva ai fini della rideterminazione del valore della crypto-attività possedute al 1.01.2023.	
Contratto di locazione breve	<b>Comunicazione</b> - Entro il 30.06.2024 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2023, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.	
Ravvedimento speciale	<b>Versamento</b> - Termine di versamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento speciale con riferimento agli anni 2021 e precedenti (6 <sup>a</sup> rata), e all'anno 2022 (2 <sup>a</sup> rata) - art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022.	
Tari	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 2/2019).	



## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2024 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica <sup>1</sup> 30 giugno (segue)	<b>Imposta di soggiorno</b>	<b>Dichiarazione</b> - Entro il 30.06.2024 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2023 mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.
	<b>Web tax</b>	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (web tax) 2023.
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2023 e acconto 2024 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
		<b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2023 e del 1° acconto per il 2024, senza maggiorazione.
		<b>Contributi volontari</b> - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2024 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Dottori commercialisti</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2023 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2023. Il termine slitta al 1.07.2024.
	<b>Canone Rai</b>	<b>Dichiarazione sostitutiva</b> - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2024 ed entro il 30.06.2024 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2024 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).
	<b>Autotrasporto</b>	<b>Rimborso accise</b> - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2023 (D.P.R. 277/2000).
	<b>Contributi pubblici</b>	<b>Pubblicazione</b> - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2024, con riferimento all'annualità 2023 (D.L. 34/2019).
	<b>Credito d'imposta ricerca e sviluppo</b>	<b>Revoca istanza</b> - Termine entro il quale revocare l'istanza trasmessa, a condizione che non sia stato effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata (prov. Ag. Entrate 29.03.2024).
<b>Mud</b>	<b>Presentazione</b> - Termine di presentazione del modello MUD per i rifiuti prodotti nel 2023 (D.P.C.M. 26.01.2024).	
<b>Enti sportivi</b>	<b>Statuto</b> - Termine di adeguamento degli statuti alla disciplina del D. Lgs. 36/2021, fruendo dell'esenzione da imposta di registro.	

<b>Note</b>	1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</b></li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
	2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti che esercitano attività economiche <b>per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale</b> e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i <b>versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto</b>, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, <b>possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione.</b></li> <li>• Le predette disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il <b>regime di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011</b>, nonché quelli che applicano il <b>regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 86 della L. 190/2014</b>, anche ai <b>soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese</b> ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir (art. 37 D. Lgs. 13/2024).</li> </ul>



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO  
DI ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**